



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Entrate/Attività Produttive

GUIDA ALL'IMU ACCONTO 2019

La presente guida ha per oggetto gli adempimenti finalizzati al pagamento dell'acconto IMU 2019.

PRESUPPOSTO:

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa per i soli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. In questo caso è necessario presentare entro il termine previsto per legge la dichiarazione IMU con la quale il contribuente indica l'immobile destinato ad abitazione principale del proprio nucleo familiare.

DEFINIZIONE DI PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale **si intendono esclusivamente i fabbricati** classificati nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie chiuse o aperte) **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate** anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

EQUIPARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

E' equiparata all'abitazione principale e pertanto non è dovuta l'imposta, l'unità immobiliare e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché la stessa non risulti locata.

L'IMU NON SI APPLICA:

- 1) alle unità immobiliari **APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari (per questi ultimi, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica);
- 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **ALLOGGI SOCIALI**, come definiti dal Decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 3) alla **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 4) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal **PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE, ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, ALLA CARRIERA PREFETTIZIA** per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- 5) ai **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, i c.d. "**BENI MERCE**", fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

- 6) **ad una sola unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che detta unita' immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso. (Legge 23.05.2014 nr. 80).
- 7) **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** all'esercizio dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile

Ulteriori disposizioni:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito - per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, e' prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio della riduzione della base imponibile si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. Circa la locuzione "un solo immobile", il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 ha chiarito che la stessa si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, e quindi la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo; le stesse considerazioni valgono anche per il possesso delle pertinenze. Ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto passivo **deve attestare** il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'immobile e' stato concesso in comodato.

IMU Immobili locati a canone concordato - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, **e' ridotta del 25 per cento (si paga pertanto il 75% annuo).**

Pertanto:

- a) per le unita' immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate con contratto registrato di tipo "concordato" locate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431 l'aliquota da applicare e' 9,6 per mille.
- b) per i contratti concordati per studenti universitari o per i contratti concordati transitori, di cui all'art 5 c. 2 della Legge 09.12.1998, n. 431 l'aliquota da applicare e' il 9,6 per mille.

Ai fini della **riduzione** il soggetto passivo **deve presentare apposita dichiarazione** entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi, per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2020) su modello messo a disposizione del Comune e corredato da autocertificazione, con la quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione **deve essere corredata in caso di contratti di locazioni stipulati senza assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e/o dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, firmatarie dell'accordo territoriale siglato in data 15.11.2017 sulla base del DM 16.01.2017 da attestazione di conformita'** del contenuto economico e normativo del contratto di locazione al citato accordo territoriale. Restano salve le dichiarazioni gia' presentate ai fini dell'ottenimento riduzione dell'aliquota fissata dal comune relativa ai contratti concordati di cui alla Legge 431 del 1998

IMU Terreni

- sono soggetti ad IMU tutti i terreni ovunque ubicati, compresi gli orticelli ed i terreni incolti. Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresì esenti i terreni agricoli, condotti quindi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Si ricorda che sono soggetti a tassazione anche i terreni che rientrano nella definizione di area fabbricabile. Si intende "area fabbricabile" l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Per la quantificazione dell'imposta si rinvia al successivo paragrafo relativo alla base imponibile.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

- **Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

-**Per i terreni**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25** per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**.

-**Per le aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:**

- alla zona territoriale di ubicazione
- all'indice di edificabilità
- alla destinazione d'uso consentita
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

La formula per il calcolo della base imponibile è la seguente:

Rendita al 1° gennaio + rivalutazione del 5% x moltiplicatore della categoria dell'immobile

La formula per il calcolo della base imponibile per un terreno agricolo è la seguente:

Rendita al 1° gennaio + rivalutazione del 25% x coefficiente 135

PERIODI OCITA' D'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) **il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili**, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

b) **il concessionario di area demaniale**

c) **il locatario finanziario** per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.

PRIMA RATA IMU 2019

Il pagamento della prima rata IMU deve avvenire entro il 17 giugno 2019 e deve essere effettuato in misura pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

a. aliquota Imu di base (aliquota ordinaria):

9,6 per mille

Si applica a tutte le fattispecie per le quali non sono state stabilite aliquote diverse.

b. aliquota Imu per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9:

2,7 per mille

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e **per le relative pertinenze si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si ricorda che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI:

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50%.

ATTENZIONE:

per beneficiare di tale riduzione occorre presentare nei termini previsti dalla legge, nel solo in caso in cui non sia già stata presentata dichiarazione ai fini ICI, apposita dichiarazione IMU utilizzando il modello ministeriale disponibile su sito internet comunale.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

ATTENZIONE:

nel caso in cui l'inagibilità o inabitabilità non sia mai stata dichiarata ai fini ICI, oppure sia sopravvenuta successivamente, il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione IMU nei termini di legge, compilando la modulistica ministeriale; inoltre deve presentare, entro il termine del saldo IMU (16 dicembre p.v.), una comunicazione (tramite modello presente sul sito) con la quale, in alternativa:

- dichiara il possesso della perizia di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato
- chiede che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti di legge sia verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a proprio carico. Occorre infine ricordare che la dichiarazione

IMU deve essere presentata anche nel caso in cui il fabbricato perda i requisiti di inagibilità o inabitabilità.

A CHI VIENE VERSATA

Il gettito IMU 2019 deve essere versato **interamente ai Comuni**, con l'unica eccezione della **riserva a favore dello Stato istituita con Legge 228/2012 relativamente al gettito dell'imposta municipale propria** derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille. Pertanto, in sede di acconto la quota relativa a tale riserva (7,6 per mille) deve essere versata allo Stato contestualmente alla quota di gettito di competenza del Comune (2 per mille). Le aliquote da applicare per il versamento dell'acconto sono, ad oggi, quelle deliberate dall'Ente per il 2019. Il contribuente effettuerà il versamento utilizzando un unico modello F 24 e dovrà indicare i due distinti importi (uno a favore dello Stato ed uno a favore del Comune).

COME SI VERSA

Il versamento dell'acconto può essere effettuato attraverso il modello F 24, reperibile presso tutti sportelli bancari e postali, nonché sul sito www.agenziaentrate.gov.it, oppure tramite bollettino di ccp, reperibile presso gli uffici postali.

Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

IMPORTO MINIMO

Nulla è dovuto se il versamento complessivo annuo è inferiore ad € 4,00.

CODICI TRIBUTO IMU E MODALITA' Di COMPILAZIONE F 24

I Codici tributo IMU che devono essere utilizzati per i versamenti d'imposta e, pertanto, indicati nel modello F 24 sono i seguenti:

3912 IMU	imposta municipale propria su ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE- COMUNE"
3914 IMU	imposta municipale propria per i TERRENI - COMUNE"
3916 IMU	imposta municipale propria per le AREE FABBRICABILI - COMUNE"
3918 IMU	imposta municipale propria per gli ALTRI FABBRICATI - COMUNE"
3925 IMU	imposta municipale propria per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO"
3930 IMU	imposta municipale propria per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - COMUNE"

ATTENZIONE:

Nei modelli F24, i codici tributo IMU devono essere indicati nella sezione "**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati."

Nell'F24 devono essere riportate le seguenti indicazioni:

"codice ente/codice comune"

Deve essere indicato il codice Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, per il Comune di Carrara codice B832

“Immob. Variati”	Barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione.
“Acc.”	Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
“Saldo”	Barrare se il pagamento si riferisce al saldo.

N.B. Se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

“Numero immobili”	Indicare il numero degli immobili “Rateazione” Non deve essere compilato
“Anno di riferimento”	Deve essere indicato l’anno di imposta a cui si riferisce il pagamento
“Importi a debito versati”	Indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della stessa, da esporre nella apposita casella in basso a sinistra.

MODALITA' DI VERSAMENTO CONTRIBUENTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F 24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nel seguente modo:

- per la quota spettante al Comune di Carrara, i contribuenti devono effettuare un bonifico a favore del Comune stesso utilizzando il codice BIC CRGEITGG e il codice IBAN IT 22 T 06175 24510 000021128090
- per la quota riservata allo Stato (relativamente ai soli fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano di categoria catastale D), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca D'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT 02 G 0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune (fax 0585/641412, oppure via e-mail comune.carrara@postecert.it per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato Estero di residenza, se posseduto;
- la sigla IMU, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili ed i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione “acconto” o “saldo” nel caso di pagamento in due rate.

CHI DEVE PRESENTARE DICHIARAZIONE

L'obbligo di dichiarazione sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI e IMU già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi cui consegue un diverso ammontare dell'imposta.

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle principali tipologie per le quali sussiste l'obbligo dichiarativo:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- i fabbricati di interesse storico o artistico - i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria - l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- il terreno agricolo è divenuto area edificabile

- l'area è divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato - l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato
- l'immobile è oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà)

Inoltre sussiste l'obbligo dichiarativo anche:

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale; in tal caso deve essere dichiarato l'immobile adibito a dimora abituale del nucleo familiare
- nel caso in cui sia intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie
- per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.

Il modello di dichiarazione IMU riguardante gli Enti non commerciali è stato approvato dal D.M. 26 giugno 2014 e può essere, inviato, come stabilito dall'art. 1, comma 719, legge n. 147/2013, esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario utilizzare i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione va presentata, a regime, nello stesso termine per quella "ordinaria", ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Può essere consegnata a mano all'Ufficio Tributi del comune o all'Ufficio Protocollo, che rilasciano apposita ricevuta. In alternativa, può anche essere spedita, tramite il servizio postale, in busta chiusa con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Carrara, riportando sulla busta la dicitura DICHIARAZIONE IMU 2019, con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La dichiarazione può essere anche inviata telematicamente con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.carrara@postecert.it. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il termine per la presentazione della Dichiarazione IMU è normativamente fissato al 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Quindi, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2020.

SUPPORTO AL CALCOLO DELL'IMPOSTA.

L'IMU è un'imposta soggetta al regime dell'autoliquidazione. Ciò significa che il Comune non deve calcolare l'imposta dovuta e comunicarla al singolo contribuente, ma questa deve essere gestita direttamente dal contribuente stesso. Il Comune ha comunque ritenuto di mettere a disposizione del contribuente un calcolatore dell'imposta che prevede alcune tipologie di calcolo. Tale calcolatore è disponibile sul sito internet del Comune (vedi "calcolatore IMU"). Si fa presente che, in ogni caso, i contribuenti sono tenuti a verificare la correttezza dei dati, così come risultanti a seguito dell'utilizzazione di detto calcolatore.